

Spett.le **AZIENDA CLIENTE**

OGGETTO: informativa sicurezza n. 12/12

Data: 13/06/2012

**Impianti di produzione di calore presso le serre:
prevenzione incendi e controllo da parte dei Vigili del Fuoco.**

Gentili Clienti,

con la presente siamo a puntualizzare alcuni adempimenti di prevenzione incendi previsti per gli impianti di produzione di calore installati presso le serre anche alla luce dell'entrata in vigore, l'ottobre scorso, del nuovo DPR 151/2011 che riguarda le attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Per **TUTTI gli impianti termici di portata termica complessiva¹ superiore a 35 kW** (convenzionalmente corrispondente a 30.000 kCal/h) si fa presente che **devono essere rispettate** specifiche e pertinenti **REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI.**

Qualora la **potenzialità termica** (qualunque sia il combustibile di alimentazione solido, liquido o gassoso) **superi i 116 kW** (convenzionalmente corrispondenti a 100.000 kCal/h) **deve essere richiesto il CONTROLLO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO** secondo le procedure stabilite dal citato DPR 151/2011 (*si veda schema riportato sotto*).

Attività n. 74 (DPR 151/2011)	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	<i>CATEGORIA A</i> <i>fino a 350 kW</i>	<i>CATEGORIA B</i> <i>oltre 350 kW e fino a 700 kW</i>	<i>CATEGORIA C</i> <i>(obbligo di Certificato di Prevenzione Incendi)</i> <i>oltre 700 kW</i>
---	--	--	---	---

Le **regole tecniche** di prevenzione incendi **devono essere rispettate** a prescindere dall'obbligo di richiedere il controllo da parte dei VVFF.

Tali regole sono distinte a seconda del tipo di alimentazione:

Impianti alimentati da combustibili GASSOSI: DM 12 Aprile 1996.

Il DM si applica agli **impianti di nuova realizzazione dal 1996.**

Sono contenute disposizioni specifiche riguardo i **luoghi di installazione degli apparecchi (ALL'APERTO, IN LOCALI ESTERNI oppure ALL'INTERNO DEI LOCALI SERVITI).** In particolare, sono previste **specifiche norme per l'installazione ALL'INTERNO DI SERRE** (ad esempio il rispetto di distanze minime da superfici combustibili tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti ed il soffitto, aerazione, ecc.). Inoltre, devono essere rispettate anche le norme riguardanti gli impianti elettrici, i mezzi di estinzione incendi, la segnaletica di sicurezza, l'esercizio e la manutenzione.

Impianti alimentati da combustibili LIQUIDI: Decreto Ministero dell'Interno 28 Aprile 2005.

Il DM si applica agli **impianti di nuova realizzazione dal 2005.**

Sono contenute disposizioni specifiche riguardo i **luoghi di installazione degli apparecchi (ALL'APERTO, IN LOCALI ESTERNI, ALL'INTERNO DEI LOCALI SERVITI, ALL'INTERNO DI SERRE).** Per quanto riguarda le SERRE sono previste **specifiche norme** (ad esempio su distanze minime da superfici combustibili tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti ed il soffitto, aerazione, ecc.). Sono inoltre previste **disposizioni relative ai depositi di combustibile liquido** (ubicazione, capacità, distanze, accesso, aerazione, porte, ecc.). Come nel caso sopra, sono poi indicate norme sugli impianti elettrici, i mezzi di estinzione incendi, la segnaletica di sicurezza.

¹ Più apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi.

L'installazione dei bruciatori all'esterno dell'edificio servito non determina la costituzione di un unico impianto di portata complessiva pari alla somma delle singole portate termiche dei bruciatori medesimi (*Chiarimento Nota Prot. n° P1082/4134 sott. 53 del 30 aprile 2002*).



Impianti GIA' ESISTENTI

Alimentati a **COMBUSTIBILI GASSOSI**.
Esistenti **PRIMA DEL 1996**

Alimentati a **COMBUSTIBILI LIQUIDI**.
Esistenti **PRIMA DEL 2005**



CASO A) portata termica SUPERIORE a 116 kW, soggetta a controllo dei VVFF e già in possesso di CPI come da previgente normativa: non è richiesto alcun adeguamento alla regola tecnica pertinente, anche nel caso di aumento della portata (purché non superiore al 20% e realizzata una sola volta). Per gli impianti a combustibili liquidi, in caso di successivi aumenti della portata termica, è richiesto comunque l'adeguamento alle vigenti norme.

CASO B) portata termica INFERIORE a 116 kW, non soggetta a controllo dei VVFF: purché gli impianti siano realizzati in conformità alla PREVIGENTE normativa, non è richiesto alcun adeguamento alla regola tecnica pertinente attualmente in vigore, anche nel caso di aumento della portata (purché non superiore al 20%, realizzata una sola volta - per quelli a gas - e che non comporti il superamento oltre 116 kW – sia per quelli a gas che a combustibile liquido).

Le previgenti norme sono: Circolare 29 Luglio 1971 emanata dal Ministero dell'Interno per impianti alimentati a combustibile liquido; DM 9 Febbraio 1989 norme di sicurezza antincendio da applicarsi nella progettazione e installazione di impianti di produzione di calore a servizio delle serre (combustibili liquidi, solidi, gassosi).

Si fa presente in ultimo che, come già accennato nella nota alla pagina precedente, **se i bruciatori sono installati esternamente** alle serre, la potenzialità termica complessiva non è data dalla somma di quella dei singoli. **Se la portata termica non supera i 116 kW**, non si è soggetti al controllo dei VVFF, ma **si è soggetti comunque alla pertinente regola tecnica antincendio**.

Qualora i **bruciatori fossero installati internamente alle serre**, devono essere rispettate le prescrizioni delle pertinenti regole tecniche antincendio, sia che l'attività sia **soggetta o meno al controllo dei VVFF** (potenzialità superiore o inferiore a 116 kW).

Per qualsiasi informazione, si prega di rivolgersi ai seguenti riferimenti:

info@rely-on.it ; Tel/Fax 0543-405323.

Cordialmente.

Cristiano Battelli

